

Allegato A

<p style="text-align: center;">Bando pubblico di attuazione per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti del PNS dell'OCM vitivinicolo nella regione Marche Campagna 2017/2018</p>

1. PREMESSA

Con deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 499 del 22 maggio 2017 sono state stabilite le modalità e le condizioni di applicazione regionale della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, finalizzata ad aumentare la competitività dei produttori di vino, a favorire la riqualificazione di alcune produzioni e di incentivare la meccanizzazione per ridurre i costi di produzione.

L'OP AGEA con le Istruzioni operative n. 20 del 4 maggio 2017 (Prot. N. ORPUM .38458), pubblicate sul sito www.agea.gov.it ha stabilito le modalità e le condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2017/2018 cui si rinvia.

Nel presente allegato è contenuto il bando regionale della misura Riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2017/2018.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente atto si applicano le seguenti definizioni:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

AGEA Coordinamento: svolge le funzioni di coordinamento degli Organismi Pagatori.

AGEA Organismo Pagatore (OP AGEA): Organismo Pagatore Agea che svolge le funzioni di gestione e pagamento degli aiuti comunitari per la Regione Marche;

Appezamento: insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore.

Approvazione della domanda: giudizio di ammissibilità della domanda, formulato a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa svolta dalla Regione.

Attività: elenco interventi previsti nelle DRA regionali come ammissibili tra le seguenti (Riconversione varietale – Ristrutturazione - Miglioramento tecniche – Reimpianto per motivi fitosanitari).

Azioni: modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse.

Beneficiario: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria regionale, ovvero dell'elenco di finanziabilità, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno e del rispetto degli impegni conseguenti.

Campagna viticola: campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.

CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nella azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti e della quale ne dispone a titolo legittimo il possesso.

Decreto ministeriale: decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017.

Dichiarazione obbligatoria: la dichiarazione vitivinicola presentata ai sensi ed in conformità al regolamento (CE) n. 436/09 e alle disposizioni nazionali applicative

Diritto di reimpianto/impianto: il diritto di impiantare viti su una superficie equivalente alla superficie vitata estirpata, determinato secondo la definizione di unità vitata dell'articolo 3 lettera d) del DM 16/10/2010.

Disposizione Regionale di Attuazione (DRA): atto regionale previsto dal decreto ministeriale n. 1411/2017 articolo 2 comma 2, per la Regione Marche è la delibera di Giunta regionale n. 499 del 22 maggio 2017.

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

Fascicolo aziendale: insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi Pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale ¹.

Impianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve da vino o per la coltura di piante madri per marze.

Meccanizzazione integrale/parziale delle operazioni colturali: sistema di realizzazione di un impianto viticolo attraverso l'utilizzo vincolante di paleria, completa dei relativi accessori per il contenimento dei fili di orditura, realizzata in cemento precompresso, o in legno trattato in autoclave e stagionato, o costituita da profilati in ferro.

MIPAAF: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Operazione: l'intero progetto che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione alla misura in questione.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Posizione di funzione Controlli di secondo livello, Auditing e Società partecipate (PF Controlli): la struttura regionale competente ai sensi della DGR Marche n. 1492/2010 per la misurazione dei vigneti impiantati con la misura ristrutturazione e riconversione vigneti;

Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno (PF PSD): la struttura regionale competente per l'approvazione delle disposizioni regionali attuative della misura e della graduatoria regionale di finanziabilità delle domande ovvero dell'elenco delle domande finanziabili.

Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS): insieme delle misure finanziarie a sostegno del settore vitivinicolo (regolamento UE n. 1308/2013 Capo II Sezione 4 Sottosezione 1 articoli 39 e seguenti) per il periodo 2014-2018, integrato e modificato da ultimo il 1° marzo 2017.

Regolamento: regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; (OCM Unica).

Regolamento delegato: regolamento (UE) n. 1149/2016.

Regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 1150/2016.

Reimpianto anticipato: impianto di vigneto su superficie aziendale precedentemente non vitata, per la cui realizzazione il soggetto interessato, secondo le indicazioni contenute nel regolamento e nel regolamento applicativo, si impegna a:

- estirpare una superficie vitata equivalente a quella impiantata anticipatamente, entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è avvenuto il reim-

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (cfr. DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

pianto anticipato, se l'autorizzazione è stata emessa in forza del regolamento (CE) n. 1324/2007, oppure, entro il quarto anno se l'autorizzazione è stata emessa in forza del regolamento;

- sottoscrivere apposita polizza fidejussoria a garanzia della successiva estirpazione.

Reimpianto a seguito di un'estirpazione obbligatoria: il reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, della stessa superficie, o su superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione.

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV): interventi da realizzare su superfici dell'azienda presenti su Fascicolo aziendale della quale ne sia comprovabile la conduzione, riguardanti opere di:

- riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto o il sovrainnesto);
- ristrutturazione (realizzabile mediante il reimpianto e diversa collocazione).

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti possono comprendere anche le operazioni di estirpazione di superfici vitate.

Schedario viticolo: strumento previsto dall'articolo 145 del regolamento (UE) n.1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Sovrainnesto: riconversione varietale, tramite innesto, di una vite già precedentemente innestata.

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): le Strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione e di approvazione degli esiti di ammissibilità e di pagamento.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Superficie vitata ammissibile a finanziamento (cfr. articolo 44 del regolamento UE 2016/1149): superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Vigneto: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più unità vitate, o parti di esse, in ogni caso contigue;

Vino a DOP: vino a Denominazione di Origine Protetta, sia a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) sia a Denominazione di Origine Controllata (DOC), menzioni tradizionali per l'Italia.

Vino a IGP: vino con Indicazione Geografica Protetta, anche per indicare vini a Indicazione geografica Tipica (IGT), menzione tradizionale per l'Italia.

Zone agricole svantaggiate o di montagna: zone individuate ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3. FINALITÀ E AREA DELL'INTERVENTO

La misura si applica sull'intero territorio regionale e prevede le seguenti attività: la "riconversione varietale" e la "ristrutturazione".

La misura deve essere attuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sul potenziale viticolo, che a livello regionale sono disciplinati dalla deliberazione n. 474 del 23 maggio 2016 relativa alla gestione e controllo del potenziale produttivo viticolo regionale.

4. BENEFICIARI

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale possono beneficiare del premio per la misura Ristrutturazione e riconversione vigneti le persone fisiche e giuridiche che conducono vigneti con varietà di uva da vino. Possono beneficiare altresì del premio coloro i quali detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad eccezione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

La mancanza di uno dei requisiti richiesti indicati ai successivi paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3 determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di aiuto.

5.1. Requisiti del soggetto

I soggetti interessati al sostegno, al momento della presentazione della domanda su SIAN, devono essere imprenditori agricoli singoli o associati, che esercitano attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e conducono vigneti impiantati con varietà di uve da vino o detengono autorizzazioni al reimpianto di vigneti.

Possono beneficiare dell'aiuto anche coloro i quali, al momento della presentazione della domanda di sostegno:

1. a fronte di una estirpazione già effettuata e comunicata, anche contestualmente alla domanda di aiuto alla misura, non risultano ancora titolari della autorizzazione al reimpianto;
2. a fronte di un diritto di reimpianto/impianto valido non hanno ancora provveduto a chiederne la conversione in autorizzazione.

5.2. Requisiti dell'impresa

L'impresa, al momento della presentazione della domanda su SIAN, deve

1. avere Partita IVA, con codice attività agricola;
2. essere iscritta alla Camera di Commercio con codici ATECO agricoli e posizione attiva;
3. aver costituito e aggiornato il proprio Fascicolo aziendale. Ai fini dell'aiuto, il Fascicolo aziendale deve contenere aggiornate le informazioni delle superfici coltivate a vigneto, la documentazione concernente la titolarità alla conduzione delle superfici stesse;
4. avere la disponibilità delle superfici agricole, come risultati da Fascicolo aziendale, sulle quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente misura. La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità della domanda, da:
 - titolo di proprietà;
 - titolo di usufrutto;
 - contratto di affitto scritto e registrato;
 - atto di conferimento (nel caso di cooperative di conduzione).

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il richiedente dovrà allegare l'autorizzazione del/i comproprietario/i alla realizzazione dell'impianto contenente la dichiarazione, rese ai sensi del DPR 445/2000, della conoscenza degli obblighi derivanti dall'adesione alla misura.

5. nel caso in cui non sia proprietaria della superficie inserita in domanda, essere inoltre in possesso del consenso del proprietario alla misura e agli impegni previsti;

6. nei casi previsti, essere in possesso di consenso dei soci o del consiglio di amministrazione alla misura e agli impegni previsti;
7. essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo;
8. aver presentato, se dovuta, la dichiarazione obbligatoria di vendemmia e produzione mosto e vino relativa alla campagna vitivinicola precedente la campagna finanziaria per la quale viene presentata la domanda di aiuto (es. domanda esercizio finanziario 2017/2018, dichiarazione 2016/2017);
9. essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi validi rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007:
 - ✓ diritto di reimpianto, proprio o proveniente da un trasferimento da altra azienda avvenuto entro il 31/12/2015;
 - ✓ diritto di impianto della riserva regionale;
 - ✓ autorizzazione al reimpianto, anche con estirpazione successiva, o al sovrainnesto
10. essere titolare di un'autorizzazione al reimpianto per estirpazione ai sensi dell'articolo 66 del regolamento;
11. aver avviato la procedura di autorizzazione al reimpianto per estirpazione anche con estirpazione successiva o per conversione, in applicazione del regolamento.

Sono esclusi i richiedenti che al momento della presentazione della domanda su SIAN:

- sono ritenuti inaffidabili. Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel periodo di programmazione dell'OCM vitivinicolo 2014/2018, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti e recupero di indebiti percepiti, senza che sia avvenuta la restituzione degli stessi, nell'ambito della misura ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM vitivinicolo;
- sono rappresentanti legali di impresa che si trovi in stato di liquidazione o di fallimento o che abbia presentato domanda di concordato o che a carico della stessa risulti pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

5.3. Requisiti della domanda

Sono oggetto di finanziamento domande di riconversione e ristrutturazione che comportano la realizzazione di vigneti finalizzati esclusivamente alla produzione di vini a DOP e a IGP delle Marche secondo le modalità tecniche seguenti:

- La superficie minima è fissata in 0.50.00 ettari, salvo per quanto riguarda reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (azione D.1) la cui superficie minima è fissata in ettari 0.10.00.
- Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Marche in conformità all'Accordo tra il MIPAAF e le Regioni e le Province Autonome del 25 luglio 2002.
- Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto del decreto MIPAF 08/02/2005 che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e appartenente alle categorie: "materiale di moltiplicazione certificato" o "materiale di moltiplicazione standard".
- Sono ammessi a contributo gli interventi che comportano la realizzazione di vigneti con le forme di allevamento a controspalliera (Guyot, cordone speronato) tali da

permettere un agevole uso delle macchine operatrici. Tali forme sono ritenute infatti le più adatte ad una produzione di qualità per la peculiarità dei vitigni e le caratteristiche ambientali degli ambienti viticoli marchigiani.

- Gli interventi di sovrainnesto sono ammessi a contributo solo su vigneti ben strutturati che presentino caratteristiche in linea con le indicazioni dettate nel presente provvedimento, le cui varietà impiantate non risultino idonee ad ottenere vini a DOP o a IGP richiesti dal mercato, di età inferiore o uguale a 10 anni e con densità pari o superiore a 2.500 piante per ettaro, purché l'intervento riguardi almeno il 70% dei ceppi esistenti.
- I vigneti oggetto di ristrutturazione e riconversione a fine intervento devono:
 - avere densità pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, fatte salve le norme specifiche previste dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP delle Marche;
 - essere iscritti nello schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge 238/2016 e risultare idonei alla produzione di vini a DOP o a IGP delle Marche;
 - essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o integrale e la relativa tipologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione (parziale o totale).
- Per quanto riguarda le modalità tecniche del reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (azione D.1) si fa riferimento all'articolo 9 del decreto ministeriale. Va comunque intesa come reimpianto di una superficie vitata in produzione intesa ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

La domanda, presentata secondo le modalità stabilite nel paragrafo 10, contiene almeno il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUA e anche i seguenti criteri di ammissibilità:

- a) la descrizione dettagliata delle azioni proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b) le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario (cronoprogramma) e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Il criterio di ammissibilità contrassegnato dalla lettera b), è commisurato alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie regionali. Il richiedente è tenuto a presentare una domanda di pagamento, di cui al paragrafo 14, secondo il cronoprogramma previsto nella domanda di sostegno iniziale.

La domanda di aiuto deve indicare la modalità scelta per l'erogazione dell'aiuto tra:

- pagamento a collaudo
- pagamento anticipato su cauzione e successivo saldo.

Alla domanda deve essere altresì allegata la scheda tecnica riepilogativa delle attività e azioni oggetto di richiesta di sostegno, secondo le informazioni previste dal Modello 1 approvato con il presente bando.

Non sono ammessi:

- progetti collettivi
- interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per la produzione di vini senza indicazione geografica
- vigneti in coltura promiscua
- interventi realizzati con sistema di allevamento a tendone

- interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti mediante autorizzazione di nuovo impianto di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale prot. n.12272 del 15 dicembre 2015, modificato dal decreto ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017
- interventi su superfici vitate soggette a vincoli, impegni e prescrizioni di qualsiasi natura (es: impegni pluriennali, vincolo di destinazione d'uso, sequestro giudiziario ecc.).

6. ATTIVITÀ E AZIONI AMMISSIBILI

Le attività ammissibili sono:

a) la riconversione varietale, che consiste:

- 1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- 2) nel sovrinnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo;

l'attività a.2) non prevede l'utilizzo di cloni della stessa varietà.

b) la ristrutturazione, che consiste:

- 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa ubicazione ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi.

Nell'allegato C alla DGR Marche n. 499/2017 sono riportate le azioni ammissibili e quelle non ammissibili all'aiuto previsto dalla misura.

In attuazione del comma 1 articolo 45 del regolamento delegato, sono ammissibili al sostegno i lavori in economia sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro, attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalenti, a condizione che siano previsti nel PNS.

Se previsti pertanto nel PNS sono ammissibili come lavori in economia tutte le spese relative alle operazioni riportate nell'allegato C alla DGR Marche n. 499/2017 che possono essere attuate esclusivamente attraverso la fornitura di lavoro.

In ogni caso, in attuazione dell'articolo 45, comma 3, lettera a) del regolamento delegato, il totale del sostegno pagato per i lavori in economia non può essere superiore al sostegno erogato per tutte le altre voci di spesa.

Pertanto le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare più della metà della spesa ammissibile.

Di seguito il riepilogo delle attività ammissibili all'aiuto.

TABELLA 1: ATTIVITÀ AMMISSIBILI

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	CODICE
A Riconversione varietale	ESTIRPAZIONE di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO di vigneto realizzato sullo stesso o su altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	A.1
	REIMPIANTO del vigneto realizzato sullo stesso o su altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	A.2
	REIMPIANTO ANTICIPATO di vigneto con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	A.3
	SOVRAINNESTO di vigneto ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo, con diversa varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale	A.4
B Ristrutturazione	ESTIRPAZIONE di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO del vigneto: <ul style="list-style-type: none"> • con diversa collocazione in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche e economiche; • sullo stesso appezzamento ma con modifica del sistema di coltivazione 	B.1
	REIMPIANTO del vigneto <ul style="list-style-type: none"> • con diversa collocazione in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche; • sullo stesso appezzamento ma con modifica del sistema di coltivazione della vite 	B.2
	REIMPIANTO ANTICIPATO del vigneto <ul style="list-style-type: none"> • in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche; • con modifica del sistema di coltivazione 	B.3
A/B	REIMPIANTO, mediante diritti acquisiti da riserva regionale	A.6
A/B	REIMPIANTO del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari	D.1

NOTE alla TABELLA 1:

1. La modifica del sistema di coltivazione della vite (azioni codice B.1, B.2 e B.3) deve riguardare modifiche ad almeno una delle seguenti caratteristiche tecniche:
 - forma di allevamento;
 - sesto di impianto;
2. L'attività A.6 e D.1 possono riguardare sia interventi di riconversione varietale e ristrutturazione.

7. INTERVENTI/OPERAZIONI NON AMMISSIBILI

Il regime di aiuto non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendosi in tal senso il rimpianto sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale (cfr. articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce: "per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite");
- alla normale gestione dei vigneti (cfr. articolo 14 del regolamento delegato)
- a interventi relativi a superfici vitate impiantate senza regolare diritto di reimpianto e a superfici non regolarizzate, ai sensi dell'articolo 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 e articolo 71 del regolamento;
- ai vigneti che saranno realizzati a partire da autorizzazioni per nuovi impianti rilasciate ai sensi dell'articolo 64 del regolamento e decreto ministeriale n. 12272/2015 come modificato dal decreto ministeriale n. 527/2017;
- alle azioni contenute nell'allegato C alla DGR Marche n. 499/2017 non ammesse all'aiuto nella Regione Marche.

8. DEFINIZIONE DELL'AIUTO

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, come definito al paragrafo 12 della DGR Marche n. 499/2017 cui si rinvia per la definizione dei costi di ristrutturazione e riconversione e sostegno concedibile, è stabilito come segue:

TABELLA 2: Livelli di sostegno ad ettaro per vigneti ordinari nella Regione Marche

Codice Attività	Contributo ai costi sostenuti per la RRV		Indennizzo per perdite di reddito €/Ha	Sostegno comunitario massimo concedibile €/Ha
	Estirpazione €/Ha	Reimpianto €/Ha		
A.1	800	10.800,00	2.000,00	13.600,00
A.2	//	10.800,00	//	10.800,00
A.3	//	10.800,00	//	10.800,00
A.4	//	2.000,00	1.000,00	3.000,00
B.1	800	10.800,00	2.000,00	13.600,00
B.2	//	10.800,00	//	10.800,00
B.3	//	10.800,00	//	10.800,00
A.6	//	10.800,00	//	10.800,00
D.1	//	10.800,00	//	10.800,00

Il contributo in ogni caso non può superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande su SIAN (eleggibilità della spesa) fatta eccezione per le spese di estirpazione del vigneto, ove previste (cfr. TABELLA 2 codici A.1 e B.1) e se effettuate a decorrere dalla data di ammissibilità comunicata dalla SDA.

Non sono eleggibili le spese sostenute oltre il termine stabilito per la realizzazione dei lavori come indicato al paragrafo 14.

La certezza del finanziamento sarà garantita solo con l'inserimento della domanda nella graduatoria regionale o elenco, di cui al paragrafo 11.2.4, delle domande finanziabili.

Qualora la domanda non risulti finanziabile le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo carico e non sono imputabili alla domanda di aiuto che dovesse essere ripresentata nell'annualità successiva.

9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I produttori interessati all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale e lo schedario viticolo presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.

L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i..

La domanda, pertanto, deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda o meno.

Sulla base della normativa nazionale è richiesto che le superfici a vigneto siano opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Amministrazioni regionali. Pertanto è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello Schedario Viticolo Nazionale.

L'OP AGEA rende disponibili le informazioni contenute nel fascicolo aziendale alle Regioni e P.A.

9.1. Tipologie di domande

Le tipologie di domande previste dalle Istruzioni operative n. 20/2017 di OP AGEA sono:

- domanda di sostegno
- domanda di sostegno con richiesta pagamento d'anticipo
- domanda di pagamento a saldo
- domanda di variante

Il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari deve costituire oggetto di apposita distinta domanda di sostegno secondo le modalità e i termini stabiliti al paragrafo 10.

10. MODALITÀ DI COMPILAZIONE, TERMINI DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DELLE DOMANDE

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e – previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda all'OP AGEA).

10.1. Modalità di compilazione

Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA su portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a. per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b. con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; l'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
- c. presso gli uffici del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche;
- d. mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN. L'attivazione delle credenziali è effettuata secondo quanto previsto dalla procedura "Gestione utenze" del SIAN, utilizzata dal Responsabile delle utenze individuato dalla Regione.

La domanda, il cui fac simile è approvato in allegato alle Istruzioni operative di OP AGEA n. 20/2017, deve essere sottoscritta dal richiedente e essere completa di tutti gli allegati previsti al paragrafo 10.4 del presente allegato A.

Nel caso di compilazione di una domanda di sostegno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del regolamento delegato va indicato:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse ossia:
 - 20 giugno 2018 per le domande a collaudo;
 - 20 giugno 2019 o 20 giugno 2020 per quelle con pagamento anticipato
- i conseguenti esercizi finanziari e la superficie interessata da ciascuna attività

Completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente è possibile effettuare la stampa definitiva e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo di OP AGEA e relativa data di presentazione.

Il CAA e la Regione, ciascuno per le domande presentate per il proprio tramite, hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

10.1.1. Domande in proprio (utenti qualificati) – Comunicazione tramite accesso al portale

I produttori che non si avvalgono dell'assistenza del CAA possono anche presentare domanda direttamente attraverso il portale SIAN. L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
2. Utenza e password assegnata da SIAN.

I produttori che intendono avvalersi della CNS, devono munirsi preventivamente di un certificato di autenticazione per l'accesso al sistema e di un certificato di firma digitale per la convalida delle dichiarazioni che verranno presentate telematicamente. Il rilascio dei certificati avviene ad opera dei soggetti presenti nell'elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo internet: <http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati>.

L'utente dovrà aver preventivamente installato correttamente il lettore di smartcard o inserito il token USB, installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit.

Gli utenti che vorranno accedere al portale SIAN mediante una delle due possibilità sopra indicate dovranno seguire le procedure stabilite da OP AGEA nelle proprie Istruzioni operative.

10.1.2. Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Il richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del richiedente; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

È possibile ricorrere alla sottoscrizione autografa purché la domanda sia scansionata ed inviata tramite PEC alla Regione presso la competente SDA entro i termini stabiliti nel paragrafo 10.2.

La domanda priva di sottoscrizione dell'avente titolo, sia esso produttore o legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

10.2. Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno e di pagamento

Il richiedente dichiara all'atto della presentazione della domanda di sostegno, la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto: pagamento a collaudo dei lavori ovvero pagamento anticipato – previa presentazione di una cauzione - prima della conclusione dei lavori.

In caso di pagamento anticipato, il richiedente provvede – successivamente alla comunicazione di ammissibilità a finanziamento - alla costituzione di una garanzia in favore di OP AGEA pari al **110%** dell'anticipo liquidabile (pari all'80% del contributo finanziato per l'intera operazione).

Nel caso di scelta di pagamento a collaudo delle opere l'accesso alla misura prevede la seguente tempistica:

1. la presentazione di una **domanda di sostegno** entro il **15 giugno 2017**;
2. la presentazione di **domanda di pagamento a saldo**, per il collaudo delle opere ed il relativo pagamento, tra il **20 marzo 2018 e il 20 giugno 2018**.

Nel caso di scelta di pagamento anticipato l'accesso alla misura prevede la seguente tempistica:

1. la presentazione di una **domanda di sostegno/richiesta pagamento d'anticipo (in seguito per brevità chiamata domanda di sostegno)** per la liquidazione dell'80% del contributo finanziato per l'intera operazione, entro il **15 giugno 2017**;
2. la presentazione di una **domanda di pagamento a saldo**, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, tra il **20 marzo 2019 e il 20 giugno 2019**; tra il **20 marzo 2020 e il 20 giugno 2020**; oppure tra il **20 marzo**

2021 e il 20 giugno 2021 solo per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali comunicate e riconosciute dalla SDA come al paragrafo 19.

Dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

Per le domande di sostegno e le domande di pagamento a saldo è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- *'Domanda iniziale'*;
- *'Domanda di modifica'*, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda precedentemente presentata; in tal caso, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

La domanda di modifica deve essere rilasciata comunque entro i termini di presentazione previsti per la tipologia di domanda interessata.

Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine indicato nel presente paragrafo per la presentazione non sono ricevibili.

10.3. Modalità e termini per la trasmissione della domanda e della documentazione alle SDA

Nel caso in cui ricorra alla sottoscrizione digitale della domanda, il richiedente deve trasmettere alla SDA competente, tramite PEC, i documenti a corredo previsti dal presente bando, entro e non oltre il medesimo termine per la presentazione delle domande telematiche.

Nel caso in cui utilizzi la modalità di presentazione con firma autografa, il richiedente deve trasmettere alla SDA competente, tramite PEC, la scansione in formato immutabile della domanda telematica sottoscritta e i documenti a corredo previsti dal presente bando, entro e non oltre il suddetto termine.

Per ciascuna domanda la trasmissione della documentazione alla SDA, sia in caso di sottoscrizione digitale sia in caso di sottoscrizione autografa, è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati i seguenti elementi:

- data di trasmissione;
- soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione);
- numero identificativo della domanda;
- CUAA del richiedente e denominazione del richiedente.

In caso di trasmissione da parte del libero professionista delegato dalla Regione e dell'utente qualificato, i documenti da trasmettere devono essere in originale.

Di seguito gli indirizzi di posta elettronica certificata a cui effettuare la trasmissione:

SDA competente	Indirizzo PEC
SDA di Ancona	regione.marche.pfcsi@emarche.it
SDA di Fermo – Ascoli Piceno	regione.marche.cmi@emarche.it
SDA di Macerata	regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it
SDA di Pesaro	regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it

10.4. Documentazione da allegare a pena di inammissibilità della domanda o delle singole azioni

La domanda di aiuto rilasciata mediante le funzionalità rese disponibili su SIAN, regolarmente sottoscritta dal richiedente ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000, deve essere corredata da:

- a) scheda tecnica descrittiva, redatta secondo il Modello 1 riportato in calce al presente bando di cui forma parte integrante e sostanziale, e sottoscritta dal richiedente contenente le seguenti informazioni:
 1. dati identificativi del richiedente e numero di domanda rilasciata dall'applicativo su SIAN;
 2. superficie vitata iscritta nello schedario viticolo, diritti in portafoglio posseduti e autorizzazioni concesse, produzione rivendicata a DOP e/o a IGP nella campagna di presentazione della domanda;
 3. finalità ed obiettivi dell'intervento;
 4. per ogni attività prevista, tra quelle di cui alla TABELLA 1, dovranno essere riportate anche:
 - superficie interessata e ubicazione dei vigneti da estirpare ai fini della ristrutturazione e riconversione (se prevista);
 - superficie interessata e ubicazione dei vigneti da realizzare con gli interventi di ristrutturazione e riconversione;
 - descrizione degli elementi tecnici dei vigneti ristrutturati/riconvertiti (sistema di allevamento, sesto di impianto, orientamento dei filari, larghezza delle aree di servizio, destinazione delle uve);
 - livello di meccanizzazione perseguito;
 - preventivo del costo delle azioni per la ristrutturazione e riconversione e, ove previsto, di estirpazione;
 - sostegno richiesto, eventuale indicazione della forma di indennizzo per le perdite di reddito, ovvero indennizzo per la perdita di reddito e relativa entità o coesistenza di vecchio vigneto;
 - cronoprogramma delle attività;
- b) consenso alla misura sottoscritto dal/dai proprietario/i nel caso in cui il conduttore richiedente non sia proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata la domanda di aiuto, redatto secondo il modello approvato da OP AGEA con l'allegato 5 alle Istruzioni operative n. 20/2017;
- c) in caso di proprietà indivisa, consenso del/i comproprietario/i alla realizzazione dell'impianto contenente la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, della conoscenza degli obblighi di cui al paragrafo 16;
- d) documentazione relativa al possesso del diritto di impianto o reimpianto in corso di validità rilasciato ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale o in alternativa documentazione relativa all'avvio della procedura di acquisizione di autorizzazione al reimpianto con riferimento a quanto indicato al paragrafo 5.3 del presente bando, oppure autorizzazione al reimpianto o al sovrainnesto;
- e) in caso di importo dell'aiuto superiore a euro 150.000,00, dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, ai fini della certificazione antimafia di cui al D.lgs. n.153/2014, conforme al modello approvato da OP AGEA nelle note DPMU.2013.295 del 25 gennaio 2013, DPMU.2013.365 del 05 febbraio 2013 e DPMU.2013.1021 del 26 marzo 2013, allegato alle Istruzioni operative n. 20/2017 e riportato in calce al presente bando (Modelli 3, 4 e 5);
- f) nei casi previsti da Statuto dell'impresa: documentazione che autorizzi il legale rappresentante a presentare la domanda di aiuto e l'incarico di assolvere a tutti gli adempimenti legati alla presentazione della domanda nonché, l'impegno al rispetto

- degli obblighi previsti dal presente atto (consenso dei soci, del consiglio di amministrazione, altra modalità prevista);
- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa secondo il Modello 8 in calce al presente bando.

Il beneficiario è altresì tenuto a presentare ogni eventuale altra documentazione stabilita da OP AGEA nelle proprie Istruzioni operative n. 20/2017, nonché ogni altra documentazione richiesta dalla Regione ai fini dell'istruttoria.

11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI SELEZIONE

Sulle domande pervenute sono effettuati a cura delle competenti SDA i previsti controlli di ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità.

Per ciascuna fase istruttoria sopra indicate viene redatta la relativa check-list sul portale SIAN.

La Regione, mediante le Strutture afferenti al Servizio Politiche Agroalimentari competenti per funzione e territorio (PF PSD e SDA) e la PF Controlli, effettua l'istruttoria delle domande di sostegno esaminandole sulla base dei criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 5, dei contenuti e dei costi ammissibili stabiliti nel presente bando.

Le domande che non risultano conformi sono escluse come inammissibili.

11.1. Controlli di ricevibilità

Ciascuna SDA effettua i controlli di ricevibilità, accertando:

1. la presentazione della domanda su SIAN entro il **15 giugno 2017** e la regolare sottoscrizione della stessa;
2. la presenza del documento di identità del richiedente, in caso di domanda sottoscritta in modalità autografa;
3. la presenza del Modello 1.

Le domande prive di almeno una delle condizioni elencate nei punti da 1 a 3 del presente paragrafo sono dichiarate irricevibili.

Sono dichiarate irricevibili altresì le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La SDA provvede al completamento dei controlli di ricevibilità delle domande presentate **entro 15 giorni dal termine massimo di trasmissione della documentazione.**

L'irricevibilità viene comunicata al richiedente dalla SDA.

11.2. Controlli di ammissibilità

11.2.1. Controllo tecnico-amministrativo

Le domande di aiuto risultate ricevibili vengono sottoposte ai controlli di ammissibilità da parte della SDA entro il **2 ottobre 2017**, che a tale fine verifica:

- la completezza della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità ed elencata al paragrafo 10.4 del presente bando;
- il possesso delle condizioni di accesso alla misura indicati al paragrafo 5 e il possesso di eventuali priorità definite al paragrafo 13 della DGR Marche n. 499 del 22/05/2017 e sotto richiamate nel presente paragrafo;
- la conformità della richiesta alle finalità stabilite dal presente bando;
- la presenza di una idonea certificazione antimafia, ove richiesto, secondo le modalità definite al paragrafo 18 del presente bando.

In questa fase la SDA può inoltre richiedere chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa. La mancanza della documentazione prevista ai fini dell'ammissibilità può essere oggetto di integrazione entro un termine perentorio assegnato dalla SDA, scaduto il quale la domanda viene dichiarata inammissibile. Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC. In corso di istruttoria il personale incaricato della SDA potrà esperire sopralluoghi per valutare l'idoneità dell'area indicata per la realizzazione del vigneto oggetto di domanda d'aiuto.

Ciascuna SDA effettua le verifiche di ammissibilità e attribuisce ad ogni domanda risultata ammissibile un punteggio calcolato sulla base dei criteri di priorità, definiti nel paragrafo 13 della DGR Marche n. 499 del 22/05/2017 e di seguito riportati.

A. Tipologia del richiedente

Criterio	Punti
1 Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni	10
2 Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzi di tutela vini DOP delle Marche autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238	15

I punteggi dei criteri 1 e 2, ove applicabili, sono cumulabili. Ai fini dell'attribuzione del punteggio del criterio 2 viene considerata l'iscrizione nell'elenco soci del Consorzio di tutela vini DOP.

B. Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate

Criterio	Punti
Percentuale di uva rivendicata a DOP o a IGP rispetto alla produzione totale superiore al 70%, nella campagna di presentazione della domanda	15

Ai fini dell'attribuzione del punteggio del criterio viene considerata la dichiarazione di vendemmia e produzione mosto e vino relativa alla campagna vitivinicola precedente la campagna finanziaria per la quale viene presentata la domanda di aiuto (es dichiarazione 2016-2017 utile per la domanda 2017-2018).

C. Riferiti a particolari situazioni aziendali

Criterio	Punti
Aziende con rapporto Superficie vitata/SAU maggiore del 50%	15
Aziende e/o le superfici vitate localizzate "zone svantaggiate" ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013	10
Aziende localizzate in aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e smi	10

I punteggi dei criteri 1, 2 e 3, ove applicabili, sono cumulabili.

D. Tipologia degli interventi

Criterio previsto limitatamente alla campagna 2017/2018	Punti
Operazioni volte ad incrementare la superficie vitata dell'azienda	5

Ai fini dell'attribuzione del punteggio del criterio viene considerato l'incremento di superficie vitata a seguito delle operazioni di ristrutturazione e riconversione tramite conversione di diritti di reimpianto validi.

I requisiti atti all'assegnazione dei punteggi di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda su SIAN e ivi dichiarati dal richiedente, pena il non riconoscimento degli stessi in sede istruttoria di ammissibilità.

Le domande presentate e risultate ammissibili vanno a costituire una graduatoria regionale per la misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, posizionate in ordine decrescente di punteggio attribuito.

A parità di punteggio verrà data priorità al richiedente più giovane ed in caso di società si considera l'età del legale rappresentante.

Le domande sono ammesse al finanziamento secondo l'ordine assunto in graduatoria fino all'esaurimento della dotazione prevista nell'esercizio finanziario 2017/2018.

Qualora per detta annualità si rendano disponibili ulteriori risorse provenienti da altre misure del PNS, queste potranno essere utilizzate per finanziare altre domande ammissibili della stessa graduatoria.

Nel caso in cui la dotazione assegnata alla misura sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno delle domande risultate ammissibili all'esito dei previsti controlli, la SDA non procede all'attribuzione del punteggio di priorità.

La SDA provvede al completamento dell'ammissibilità delle domande, dà comunicazione al richiedente dell'esito istruttorio di ammissibilità entro il **2 ottobre 2017** ai sensi della legge n. 241/1990 e adotta il provvedimento di ammissibilità o di non ammissibilità entro il **20 ottobre 2017**.

Entro il **27 ottobre 2017** la PF PSD seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno al 5% delle domande per il quale è tenuto ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati dalla SDA.

11.2.2. Controllo in loco (ex ante)

OP AGEA estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande di sostegno per Regione, per il quale la medesima Agenzia effettua la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 42 del regolamento di esecuzione, il controllo ex-ante include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata misurata in applicazione dell'articolo 44 dello stesso regolamento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'articolo 46 paragrafo 3 secondo comma del regolamento riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «*rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale*» si intende il *reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite*).

A tal fine, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate a partire dal **30 settembre 2017 e comunque non prima della comunicazione della SDA competente di cui al paragrafo 11.2.1** o della convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso; la convocazione sarà comunque notificata alla ditta prima del 30 settembre 2017.

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a ristrutturazione e riconversione (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa.

Non saranno pertanto considerati ammissibili:

- vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno non più produttivi o non mantenuti ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, rendendone disponibili gli esiti registrati sul SIAN alla Regione.

11.2.3. Tutela dei diritti del richiedente

Entro i 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esito istruttorio da parte della SDA, il richiedente può presentare memorie scritte, finalizzate al riesame della domanda.

Per il riesame delle domande il Dirigente della PF PSD si avvale della collaborazione del Comitato di Coordinamento della Misura, formato dal responsabile del procedimento OCM Vitivinicolo regionale e dai responsabili del procedimento OCM Vitivinicolo di competenza di ciascuna SDA.

Le osservazioni sono presentate mediante PEC al Comitato di Coordinamento della Misura e indirizzate alla SDA competente per territorio.

11.2.4. Finanziabilità

La PF PSD, in relazione agli esiti di ammissibilità approvati dalle SDA, approva la graduatoria di finanziabilità delle domande ammesse entro il **10 novembre 2017**.

Nel caso in cui le domande ammesse eccedano la disponibilità finanziaria della Regione per la campagna 2017/2018, la PF PSD effettua il calcolo del posizionamento nell'ambito della graduatoria sulla base del punteggio attribuito alla domanda da ciascuna SDA.

Nel caso in cui la dotazione assegnata alla misura sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno delle domande risultate ammissibili all'esito dei previsti controlli, non si procede all'attribuzione del punteggio di priorità e del calcolo di posizionamento nella graduatoria e la concessione dell'aiuto avviene sulla base dell'elenco regionale delle domande finanziabili.

La PF PSD comunica ai richiedenti, a mezzo PEC entro il **20 novembre 2017**, la finanziabilità della domanda di aiuto (atto di concessione del finanziamento) ovvero l'esclusione della domanda di aiuto (atto di esclusione della domanda). Tale comunicazione di ammissibilità al finanziamento per le domande con pagamento anticipato dell'aiuto costituisce invito alla ditta a fornire la garanzia fidejussoria e l'attestazione di inizio lavori secondo le modalità e i termini stabiliti al paragrafo 13.

12. VARIANTI

Sono consentite variazioni della domanda esclusivamente per motivi di ordine tecnico, non individuabili all'atto della presentazione della domanda di sostegno, relative a:

1. Localizzazione geografica
2. Caratteristiche del vigneto (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento)
3. Cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Le modalità di presentazione delle domande di variante, sono le medesime descritte al paragrafo 10.

La domanda di variante deve essere presentata alla SDA prima della realizzazione delle attività ammesse a finanziamento e comunque prima dei 90 giorni antecedenti al termine di realizzazione delle attività ed essere autorizzata dalla SDA. In ogni caso la variante non può determinare una riduzione del punteggio attribuito in fase di approvazione della domanda e quindi un cambiamento della posizione del beneficiario in graduatoria. In tal caso il contributo viene revocato.

La variante di cronoprogramma potrà essere accolta esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie da parte della Regione Marche.

13. DOMANDE DI SOSTEGNO CON PAGAMENTO ANTICIPATO SU GARANZIA FIDEIUSSORIA

Nel caso di domanda di sostegno con richiesta di pagamento di anticipo, tale anticipo – pari all'80% del contributo finanziato – sarà erogato entro il 15 ottobre 2018 ed il restante 20% secondo le modalità e i termini previsti al paragrafo 14.

- **Attestazione inizio lavori**

I richiedenti ammessi al finanziamento con domande di sostegno con pagamento anticipato, entro il termine del **15 gennaio 2018**, devono far pervenire alla SDA l'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria.

La comunicazione alla SDA viene registrata a cura della stessa con apposita procedura su portale SIAN.

- **Garanzie fideiussorie**

Il richiedente con domanda di sostegno con pagamento anticipato che ha ricevuto la comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità, ai fini della liquidazione anticipata dell'aiuto deve produrre apposita garanzia fideiussoria a favore di OP AGEA come stabilito dal punto 17.2 delle Istruzioni operative n. 20/2017 di OP AGEA e secondo quanto previsto dalla AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e s.m.i. entro il medesimo termine del **15 gennaio 2018**.

I beneficiari ammessi per le domande con pagamento anticipato su cauzione, ove previsto, prima di iniziare i lavori di messa a dimora delle barbatelle e comunque al più tardi unitamente all'invio alla SDA dell'attestazione inizio lavori e polizza fideiussoria entro il termine di cui sopra, devono presentare richiesta di conversione del diritto in autorizzazione alla SDA.

La SDA cura la verifica della presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente, l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima.

La SDA comunica entro il **18 gennaio 2018** alla PF PSD l'elenco delle domande con pagamento anticipato dell'aiuto che entro il termine del **15 gennaio 2018** siano prive di attestazione di inizio lavori e contestuale garanzia fideiussoria.

Le domande ammesse a finanziamento con pagamento dell'aiuto anticipato che alla data del **18 gennaio 2018** siano prive di attestazione di inizio lavori e/o di polizza fideiussoria, saranno dichiarate revocate, ai sensi della legge 241/1990, e se del caso verrà effettuato lo scorrimento in graduatoria delle domande secondo l'ordine di priorità conseguito dalle stesse.

14. DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO / RICHIESTA DI COLLAUDO

14.1. Presentazione domanda

Il periodo entro il quale le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno, e comunque non può essere superiore alla validità dell'eventuale autorizzazione all'impianto/reimpianto.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 54 del regolamento delegato l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno.

I beneficiari ammessi con domanda di sostegno a collaudo devono presentare, pena la decadenza dell'aiuto, **apposita domanda di pagamento a saldo tra il 20 marzo e il 20 giugno 2018**.

I beneficiari ammessi con domanda di sostegno con richiesta di pagamento di anticipo su garanzia fideiussoria, devono presentare, pena la decadenza dell'aiuto, **apposita domanda di pagamento a saldo del 20 % tra il 20 marzo ed il 20 giugno dell'anno indicato nel cronoprogramma** contenuto nella domanda di sostegno (**2019** oppure **2020**) e solo nel caso di proroga per riconosciute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali come precisate al paragrafo 19 non oltre il **20 giugno 2021**, concessa dalla Regione in relazione alla dotazione finanziaria dell'esercizio coinvolto.

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on line messe a disposizione da OP AGEA sul portale SIAN. Per le modalità si rinvia al paragrafo 10 relativo alla presentazione delle domande.

Copia della domanda di saldo dovrà essere inviata alla SDA come previsto al paragrafo 10.3.

La SDA dovrà procedere alla ricevibilità come al paragrafo 11.1.

L'aiuto è erogato in relazione alla superficie vitata, definita in conformità dell'articolo 44 del regolamento di esecuzione, entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento finale, valida e completa.

Contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo, il richiedente è tenuto alla compilazione della rendicontazione finale delle spese sostenute.

In particolare deve essere allegata la seguente documentazione:

- prospetto consuntivo, a firma del richiedente, dei lavori effettuati per la realizzazione delle opere finanziate, con i relativi costi. Detto prospetto deve essere compilato in riferimento all'edizione aggiornata del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici;
- planimetria catastale di ciascuna attività con l'indicazione delle particelle ristrutturate/riconvertite;
- elenco delle particelle oggetto dell'intervento con indicazione delle superfici investite per singola particella ristrutturata/riconvertita;
- giustificativi di spesa per l'acquisto dei mezzi tecnici e dei servizi extra aziendali: fatture regolarmente quietanzate e sostenute unicamente dal beneficiario dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo giustificativa; le fatture di pagamento devono essere conservate per 5 anni;
- giustificativi di pagamento: esclusivamente tramite bonifico bancario, RI.BA., carta di credito. Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo;
- documentazione attestante l'impiego di materiale certificato, per le barbatelle, prodotto nel rispetto del decreto MIPAAF 8 febbraio 2005;
- prospetto riepilogativo di tutte le fatture presentate riportante il numero, la data e la descrizione dei beni e/o servizi acquistati;

- dichiarazione di responsabilità in merito agli eventuali lavori in economia effettuati (Modello 6). La dichiarazione contiene il dettaglio dei lavori eseguiti in economia con la descrizione dei mezzi aziendali utilizzati e del tempo dedicato per ogni azione²;
- comunicazione di avvenuto reimpianto;
- impegno a conservare agli atti tutta la documentazione fiscale relativa all'intervento finanziato per almeno 5 anni (secondo il Modello 7 in calce al presente bando).

Il beneficiario contestualmente alla succitata domanda di pagamento a saldo è tenuto ad aggiornare il Fascicolo aziendale e a iscrivere la superficie vitata oggetto di aiuto nello Schedario viticolo. Tale superficie deve risultare idonea alla produzione di vino a DOP/IGP delle Marche secondo quanto richiesto in domanda di aiuto.

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti comporta:

1. per le domande di sostegno con pagamento a collaudo, la non erogazione dell'aiuto comunitario, tenuto conto che l'amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto;
2. per le domande di sostegno con pagamento anticipato, l'incameramento della garanzia connessa.

Nei casi 1 e 2 è prevista l'esclusione dalla misura di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In tal caso la SDA comunica ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione, a mezzo raccomandata/PEC entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione, immettendo a sistema i relativi dati.

Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti nel presente paragrafo sono dichiarate irricevibili.

14.2. Verifica delle opere realizzate

Sugli interventi realizzati sono effettuati dalla Regione controlli in loco sul 100% delle richieste di collaudo presentate, secondo le disposizioni regionali approvate con DGR Marche n. 1492/2010.

A seguito dei collaudi, la SDA è tenuta all'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

La PF Controlli effettua entro il **10 settembre 2018** i collaudi in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo, presentate in riferimento alle domande di sostegno con pagamento a collaudo e rendono disponibili gli esiti dei collaudi eseguiti.

² In attuazione del comma 1 articolo 45 del regolamento delegato, sono ammissibili al sostegno i lavori in economia sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro, attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalenti, a condizione che siano previsti nel PNS. Sono ammissibili come lavori in economia tutte le spese relative alle operazioni riportate nell'allegato C della DGR Marche n. 499/2017 che possono essere attuate esclusivamente attraverso la fornitura di lavoro. In ogni caso, in attuazione dell'articolo 45, comma 3, lettera a) del regolamento delegato, il totale del sostegno pagato per i lavori in economia non può essere superiore al sostegno erogato per tutte le altre voci di spesa. Pertanto le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare più della metà della spesa ammissibile.

In riferimento alle domande di sostegno con pagamento in via anticipata, la Regione rende disponibili gli esiti dei collaudi eseguiti entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, al fine di consentire il pagamento del saldo e lo svincolo della polizza entro i termini fissati dalla normativa nazionale e comunitaria.

14.3. Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art. 44 del regolamento di esecuzione, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al paragrafo 15;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione, in caso di precedente pagamento anticipato, salvo segnalazione da parte della SDA di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione di superficie (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati dalla PF Controlli ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni. In tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione. Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione e la nuova misurazione effettuata è da intendersi definitiva.

14.4. Verifica dei costi unitari sostenuti e della congruità dei prezziari regionali

La SDA utilizza la documentazione fiscale allegata alla domanda di pagamento a saldo, per verificare che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 50% delle spese effettivamente sostenute.

Per documentazione fiscale si intendono i giustificativi di spesa e di pagamento indicati al paragrafo 14.1.

La SDA comparerà i costi unitari effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere con quelli del prezzario regionale.

I costi analitici di riferimento sono contenuti nel Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici, capitolo 23 - OPERE AGRICOLE E FORESTALI, approvato annualmente con deliberazione di Giunta regionale consultabile sul sito www.operepubbliche.marche.it.

Nelle Tabelle 3, 4 e 5, contenute nell'allegato B alla DGR Marche n. 499/2017, vengono individuati i principali costi di estirpazione, ristrutturazione e riconversione di un vigneto ordinario per la Regione Marche.

Oltre alle voci indicate nel suddetto allegato B, possono concorrere alla definizione del costo dell'intervento le voci del citato capitolo 23 - OPERE AGRICOLE E FORESTALI specifiche o comunque pertinenti ad un impianto viticolo e le voci indicate nel Prezzario delle opere agricole utilizzato per il PSR Marche 2014-2020.

Laddove la SDA riscontri che il contributo pagato sia superiore ai suddetti limiti (50% delle spese sostenute), provvederà a ricalcolare l'importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall'azienda. In tal caso l'azienda contraente è tenuta a restituire il maggior importo percepito in anticipo maggiorato degli interessi.

Qualora dette discordanze tra costi effettivamente sostenuti dalle aziende e i costi indicati nel prezzario regionale risultassero sistematicamente presenti, la Regione deve tenerne conto procedendo al conseguente aggiornamento dei prezzari anzidetti in vista della campagna successiva.

15. DEFINIZIONE IMPORTO E RECUPERI

Ai fini della determinazione dell'importo del sostegno da liquidare e dei recuperi si riporta di seguito quanto stabilito nelle istruzioni operative n. 20/2017 di OP AGEA paragrafo 21.

“L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie finanziata in seguito a controlli amministrativi della domanda di sostegno e la superficie effettivamente realizzata per l'operazione, determinata tramite controlli in loco.

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all'articolo 49 del regolamento delegato, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell'80% dell'aiuto ammesso per l'intera operazione, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno finanziata, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale finanziata, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

In base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;

b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;

c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Onde chiarire quanto affermato ai precedenti punti, si riportano, allegato 8, alcuni esempi di calcolo.

In caso di pagamento anticipato, se:

- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%*
- viene presentata una rinuncia post pagamento*
- viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti*

si procede al recupero dell'intero anticipo versato con una maggiorazione del 10%. Se del caso si procede all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

In tutti i casi in cui è comunque dovuto un recupero di importi non riconosciuti il beneficiario, ai fini dello svincolo della garanzia, è tenuto alla restituzione di quanto richiesto maggiorato degli interessi legali. Gli interessi vengono calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione.

Nel caso in cui:

- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%*
- viene presentata una rinuncia post pagamento*
- viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti*

Il beneficiario non accede, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo”.

16. VINCOLI

Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento devono mantenere la destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate per almeno 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, secondo quanto disposto al paragrafo 1 dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Nel caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso, fatte salve le eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del

regolamento (UE) n. 1306/2013, il valore del contributo erogato viene rideterminato in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli e in proporzione alla superficie estirpata. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, secondo modalità stabilite nel paragrafo 15.

Sulle superfici impiantate devono essere rispettati altresì i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 91 a 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

I vincoli si intendono trasferiti anche ai subentranti nei casi consentiti di cambio di conduzione della superficie vitata.

17. REIMPIANTO PER MOTIVI FITOSANITARI

Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento, e dell'articolo 15 del regolamento delegato, sono ammessi alla misura gli interventi di reimpianto per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Settore Fitosanitario Regionale.

Il provvedimento di estirpazione contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, alla Struttura regionale competente per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al MIPAAF – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea – PIUE VII.

La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso il Settore Fitosanitario Regionale e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

La domanda di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari viene presentata nel rispetto delle procedure contenute nel presente atto al paragrafo 10 ed il livello del sostegno corrisponde a quello di un normale reimpianto come riportato al paragrafo 8.

Il reimpianto è effettuato con le medesime varietà di uva da vino estirpate o con varietà diverse purché tra quelle riconosciute idonee alla coltivazione dalla Regione Marche ed avviene nei termini previsti al paragrafo 14.

Le spese di estirpazione dei vigneti infetti oggetto di provvedimento di estirpazione e la compensazione delle perdite di reddito non costituiscono mai una spesa ammissibile.

Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del 5% dei fondi assegnati annualmente alla misura. Qualora dette risorse non vengano utilizzate in parte o in toto saranno destinate alla misura principale.

18. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore a euro 150.000,00, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia.

Il richiedente deve consegnare idonea dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, secondo la modulistica allegata al presente bando, articolata in:

- copia modello dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale in conformità ai Modelli 3 e 4 allegati al presente bando;
- copia della dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi aventi la maggiore età e che risiedono nel territorio dello Stato in conformità al Modello 5 allegato al presente bando.

La SDA acquisisce su sistema informativo SIAN le informazioni relative alla richiesta presentata dall'interessato mediante autocertificazione e l'esito della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia (B.D.N.A.) istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M 30 ottobre 2014 n. 193. La Regione avrà cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario e l'informativa antimafia.

A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Il medesimo ha altresì l'obbligo di informare OP AGEA, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.

19. PROROGHE AL TEMINE DEGLI INTERVENTI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Esclusivamente per il beneficiario che ha scelto il pagamento anticipato dell'aiuto e in presenza di comprovate cause di forza maggiore che impediscono all'azienda di completare i lavori entro i termini previsti, l'azienda può fare richiesta di proroga del termine lavori, comunicando le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali tra quelle previste all'art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 della Commissione³.

Inoltre tale comunicazione può essere presentata nei casi previsti all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione, ovvero:

- a) le superfici in questione fanno parte di una zona colpita da una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 o da un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16, del medesimo regolamento, riconosciute dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

³ L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 della Commissione stabilisce:

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In riferimento alla lettera a) è possibile identificare come calamità naturale eventi atmosferici che abbiano impedito lo svolgimento di talune pratiche colturali connesse all'impianto del vigneto.

La comunicazione va trasmessa alla SDA secondo le modalità definite al paragrafo 16 delle istruzioni operative n. 20/2017 di OP AGEA corredata dalla documentazione prevista all'allegato 7 a dette istruzioni, entro 15 lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in grado di farlo.

Pertanto sulla base della documentazione presentata e della disponibilità finanziaria per l'esercizio interessato, la SDA potrà accordare una proroga di un anno oltre il termine previsto per la realizzazione dei vigneti ammessi all'aiuto fornendo l'esito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Si richiama che il subentro del beneficiario è consentito solo in caso di decesso del titolare di una domanda di sostegno ed è regolato secondo quanto disposto da OP AGEA. Il soggetto subentrante deve avere gli stessi requisiti di ammissibilità del beneficiario iniziale.

20. DISPOSIZIONI FINALI

20.1. Accesso agli atti

Ai sensi della legge n. 241/1990, gli interessati possono avvalersi del diritto di accesso agli atti e ai provvedimenti emanati nelle diverse fasi del procedimento inoltrando la richiesta direttamente all'Ente che li ha approvati.

20.2. Responsabile di procedimento

Le SDA sono responsabili del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità delle domande di aiuto e di pagamento e delle variazioni progettuali.

La PF PSD è responsabile del procedimento amministrativo relativo alla finanziabilità delle domande.

L'Organismo Pagatore Agea - Ufficio Domanda Unica e OCM è l'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla erogazione dell'aiuto previsto dalla misura.

20.3. Termine del procedimento

I termini del procedimento amministrativo relativi alle fasi di competenza della Regione Marche sono fissati nel presente bando.

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per la misura della Ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2017/2018 si conclude entro il 15 ottobre 2018.

Tutte le domande non liquidate (prive di pagamento a saldo o di un anticipo) da AGEA entro tale termine o per le quali il pagamento non è andato a buon fine, risulteranno automaticamente decadute.

20.4. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Per ulteriori specifiche in merito all'utilizzo dei dati dichiarati e dei diritti riconosciuti ai richiedenti si rimanda alle istruzioni di OP AGEA n. 20/2017 paragrafo 33.

20.5. Altre disposizioni

Per quanto riguarda gli elenchi di liquidazione regionali, le modalità di pagamento, le procedure di recupero di somme indebitamente percepite, la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS, l'impignorabilità delle somme erogate, la pubblicazione dei pagamenti, si rimanda alle istruzioni operative di OP AGEA n. 20/2017 rispettivamente paragrafi 19-27-28-29-30-31, mentre per gli adempimenti connessi agli anticipi ricevuti si applica il decreto ministeriale n. 1967 del 15 maggio 2017.

Le disposizioni contenute nel presente atto possono essere adeguate dalla Regione a ulteriori Istruzioni operative e al manuale delle procedure di OP Agea.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente bando si deve comunque fare riferimento alla normativa comunitaria vigente citata nel presente atto, alle disposizioni nazionali di attuazione della misura contenute nel DM 1411/2017, nella circolare Agea Coordinamento n. AGEA.2017.31081 del 7 aprile 2017, nel manuale di procedure e nelle specifiche Istruzioni operative di OP Agea n. 20/2017 consultabili sul sito della Regione Marche all'indirizzo internet: www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca e di Agea all'indirizzo internet: www.agea.gov.it.